



Servizio protezione civile

Manifestazioni Comune/associazioni

Premessa:

Proviamo a fare chiarezza su temi così delicati (dai risvolti anche penali, com'è noto)

Gli uffici del Comune e le Associazioni devono essere consapevoli della responsabilità che assumono quando organizzano un evento. Quindi è importante il rispetto delle tempistiche necessarie ad ottenere le autorizzazioni e la vigilanza durante lo svolgimento. Il modello organizzativo degli eventi/manifestazioni presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di *Safety e Security (Sicurezza e Salvaguardia)* necessariamente integrate, in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza senza i quali pertanto le manifestazioni non potranno aver luogo. Tanto meno potranno essere accampate ragioni di ordine pubblico.

Il rischio si valuta e si governa con le misure di mitigazione fino a renderlo accettabile, rischio residuo.

Le disposizioni sulla *safety* implicano l'individuazione di un organizzatore dell'evento. Figura questa importante e fondamentale sulla quale ricade la responsabilità della applicazione delle misure di sicurezza in senso lato ed in particolare della *safety*. Nel caso di enti/associazioni/società la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante. Per il comune il Sindaco o altro soggetto da lui delegato.

Safety (Salvaguardia): insieme di misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Security (Sicurezza): compete ai servizi di ordine e sicurezza pubblica presenti "sul campo".

E' attività SUAP (*Sportello Unico Attività Produttive*): solo se l'attività viene svolta in forma imprenditoriale o attività che alludano a tale forma (es. Associazione che organizza un evento per partecipare al quale sia previsto l'acquisto di un biglietto, o di una tessera che viene rilasciata all'ingresso, configurare il locale in modo da fornire un servizio di intrattenimento/spettacolo) (quando non SUAP chiarire chi gestisce il procedimento).

E' attività TULPS (*Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza*): se necessita di attivazione procedimenti TULPS (esempio: le manifestazioni pubbliche che si configurano come pubblico spettacolo/intrattenimento).

Nel caso di rilascio di autorizzazioni al Sindaco da parte di un ufficio del Comune si pone un problema di anticorruzione (art 6 bis L241/90). Potrebbe essere opportuno autorizzare gli eventi con delibera di GC dopo aver espletato tutte le eventuali procedure, la delibera vale anche come

autorizzazione art 68/80 TULPS.

Circolare Gabrielli e successive (*safety*)– si applicano a manifestazioni soggette a TULPS e NON ovvero a manifestazione di qualsiasi natura (questo aspetto è chiarito bene nelle circolari ministeriali del 19/7/2017 e del 28/7/2017).

La circolare è trasversale ai mondi della Pubblica Sicurezza e della polizia Amministrativa.

Non è fonte del diritto e quindi non si applica direttamente a nessuna fattispecie ma di fatto è una “moral suasion” (*persuasione morale*).

Ovviamente costituisce un vincolo per i rappresentanti dello Stato membri della Commissione di Vigilanza.

Non si applica:

- ad eventi privati senza preventivo filtro del pubblico (inteso come biglietto);

Sembrerebbe non applicarsi (ma si applica) a:

- alle attività di pubblico spettacolo/intrattenimento organizzate all'interno di locali a ciò autorizzati ai sensi artt. 68/80 TULPS (NB gli eventi in aree aperte al pubblico per i quali vengono organizzate attività di spettacolo/intrattenimento, in presenza di allestimenti che siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità, con spazi sufficientemente definiti, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture per il pubblico, ben possono costituire “locali di pubblico spettacolo);

ma per le suddette attività soggette a Commissione di vigilanza di fatto si applica;

- alle attività commerciali quali fiere e mercati;

ma tenuto anche conto dell'autorevolezza del soggetto che ha emanato la circolare (Gabrielli) il Comune concedendo l'uso pubblico è opportuno che valuti se aggiungere prescrizioni che ne garantiscano il rispetto.

“Se io ti dico cosa devi fare e non fai, è colpa tua; ma se io non ti dico cosa devi fare e le tue reazioni ad un evento non sono appropriate, la colpa è mia”

Attività di *safety*:

a prescindere dalle competenze della Commissione di Vigilanza e degli altri strumenti di prevenzione e protezione civile (es piano di emergenza sanitaria), dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza, riassunte in sintesi:

- capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. Gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare c gli accessi, anche con sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso;

- percorsi separati di accesso e deflusso;

- piani di emergenza e di evacuazione, con mezzi antincendio, indicazione delle vie di fuga e allontanamento ordinato;

- suddivisione in settori dell'area, con corridoi centrali e perimetrali;

- disponibilità di una squadra di operatori (steward) in grado di gestire i flussi anche in caso di evacuazione, per prestare assistenza al pubblico;spazi di soccorso riservati alla sosta e manovra dei mezzi di soccorso, indicare i percorsi che dovranno utilizzare i mezzi di soccorso;

- spazi di servizio e supporto accessori;

- assistenza sanitaria adeguata, con aree e punti di primo intervento;

- impianto di diffusione sonora o visiva per preventivi e ripetuti avvisi e indicazione al pubblico sulle vie di fuga e i comportamento in caso di criticità;

- presenza del responsabile dell'evento che in collegamento con gli addetti al controllo sia in grado gestire qualsiasi situazione si venisse a creare;

- eventuali divieti di somministrazione e vendita di alcolici, di bevande in bottiglia di vetro e lattine;

In aggiunta a questo elenco di misure, la Circolare richiama la necessità di svolgere sopralluoghi preventivi e mirati, al fine di verificare i dispositivi di *safety* e individuare le vulnerabilità, cioè i punti critici da salvaguardare eventualmente con misure aggiuntive.

Attività di *security*:

in corrispondenza della strategia di *safety*, dovrà essere pianificata quella di *security*, più direttamente rivolta agli aspetti di tutela dell'ordine pubblico, secondo i criteri qui sintetizzati:

- sviluppo di una mirata attività informativa ai fini di valutare la minaccia e predisporre un efficace dispositivo di ordine pubblico;
- puntuali sopralluoghi e verifiche congiunte per la disciplina delle attività connesse all'evento e per la ricognizione e mappatura degli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, anche per un eventuale collegamento con la sala operativa delle Questure;
- attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio;
- servizi di vigilanza e osservazione a largo raggio, per rilevare e circoscrivere i segnali di pericolo o minaccia, nella fase di afflusso come in quella di deflusso;
- frequenti e accurate ispezioni e bonifiche delle aree con personale specializzato e adeguate apparecchiature tecnologiche;
- individuazione di fasce di rispetto e prefiltraggio per consentire controlli mirati sulle persone;
- sensibilizzazione degli operatori favorendo un elevato e costante livello di attenzione.

Strategia organizzativa:

è necessario mettere in atto il nuovo modello organizzativo.

Il fulcro istituzionale è identificato nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di analizzare e valutare la pianificazione da adottare. Il modello a cui ispirarsi per definire le iniziative da adottare è la prevenzione collaborativa, con la partecipazione degli operatori di Polizia Locale.

Altro aspetto di fondamentale importanza, la necessaria e ovvia integrazione tra i livelli preventivi di *safety* e quelli concomitanti di *security*. Questa considerazione comporta un risvolto organizzativo notevole, innescando un processo che **deve partire dalla sensibilizzazione degli organizzatori degli eventi**, per poi interessare gli uffici comunali preposti all'autorizzazione degli eventi, ad esempio lo Sportello Unico, ed infine coinvolgere le strutture competenti in materia di vigilanza, in un percorso che può risultare efficace solo se fortemente integrato e coordinato.

Il documento si chiude con una previsione piuttosto netta circa le conseguenze di una pianificazione carente o inadeguata della componente di *safety*: **l'evento non potrà avere luogo. Mai ragioni di ordine pubblico - si legge nella Circolare - potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di *safety*.**

Da questa affermazione derivano una serie di conseguenze pratiche. Innanzitutto sul piano dell'informazione preventiva circa le misure adottate, al fine di verificarne per tempo l'idoneità e l'adeguatezza. In questo modo si può evitare che arrivi un divieto a manifestazione ormai allestita. Dunque, sia gli stessi organizzatori che gli uffici comunali interessati, devono attivarsi presso le locali Autorità di Pubblica sicurezza affinché le Prefetture - UTG abbiano modo di esaminare le iniziative con congruo anticipo e valutare l'adeguatezza delle misure adottate.

Così operando ci sarà anche il tempo, se necessario, di proporre alternative o soluzioni diverse.

In secondo luogo, **occorre strutturare quanto prima una procedura il più possibile univoca, o anche solo una buona prassi**, al fine di facilitare la progettazione delle misure di *safety*, indicando atti, documenti, scelte pratiche e accorgimenti tecnici ritenuti efficaci ed utili allo scopo di incrementare la sicurezza in base alle esigenze del proprio territorio.

Se da un lato la Circolare non può innovare il testo normativo di rango primario, che racchiude la disciplina per l'autorizzazione delle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, allo stesso tempo è chiaro che le indicazioni fornite impattano direttamente sul piano dell'applicazione pratica delle norme stesse, condizionando tanto le procedure quanto le valutazioni in carico agli uffici, oltre ad imporre agli organizzatori stessi interventi anche onerosi, finora estranei al "repertorio" delle prescrizioni formulate dalle Commissioni di Vigilanza.

Concludendo:

fermo il rispetto dei riferimenti normativi e tecnici da applicarsi per ciascuna tipologia di evento, la

ricerca di misure di sicurezza adeguate richiede, pur in un quadro di riferimenti normativi e tecnici puntuali, l'individuazione per la singola manifestazione di eventuali specifiche vulnerabilità che possono essere le più diverse, tali cioè da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione e richiedere, piuttosto, l'adozione di cautele e precauzioni differenti per la gestione della sicurezza dell'evento stesso. Si parla quindi di un approccio flessibile che comporta una attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte o ad acritici schemi di riferimento, bensì ricondotta ad una analisi del contesto del rischio che dovrà tener conto, in concerto, della effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinarie messe in campo.

Per questo motivo è necessario che i progetti gli eventi/manifestazioni siano condivisi preventivamente tra i soggetti istituzionali coinvolti nelle misure di sicurezza magari aprendo uno **‘Sportello eventi’**

Addetti al servizio controllo:

Servono figure professionalmente preparate in grado di fare prevenzione, specializzate nella gestione consapevole delle masse per prevenire criticità e gestire al meglio i momenti cruciali dell'evento

Nel frattempo è necessario ricorrere, nei casi che serva, a personale in possesso di attestato di “*addetto ai servizi di controllo*” e iscritto in appositi registri prefettizi ai sensi del DM 94/2009 (vedi parere ANCI). L'iscrizione può essere presentata:

-per proprio personale;

-per personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art.134 del TULPS.

DM 94/2009

Art. 3. Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo

1. Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:

1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;

2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;

3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

Quindi non è possibile rivolgersi al volontariato o a soggetti anche specializzati nei soccorsi, cioè nell'ottimizzare gli interventi post momento critico.

Per chi :

- svolge compiti in maniere difforme da quanto stabilito;

- impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco prefettizio

il DM 94/2009 prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro

Da Gestione delle emergenze: le reazioni della folla www.puntosicuro.it

Movimenti della folla

La folla ha sempre una sua ragione per i movimenti che produce, sta al sistema essere intelligente e, per quanto possibile, prevederli

La folla non è un gregge alla ricerca di un padrone, ma un'entità alla ricerca di una risposta di senso condivisa verso quello che sta vivendo e sta all'organizzazione di [emergenza](#) fornirla.

Quando si manifesta un movimento o una fuga di persone da una zona sono identificabili alcuni aspetti che può essere utile conoscere al fine di prendere le misure necessarie a non creare ulteriori problemi in questa fase di per sé già delicata

.....

Che fare

Quando una folla di persone si mette in movimento a causa di una situazione di emergenza vi sono alcune strategie importanti per favorire l'esito positivo di questi movimenti e per evitare che possano degenerare verso forme incontrollate.

Consapevolezza della situazione

Le persone reagiscono alle situazioni che incontrano non soltanto in base all'evento che hanno di fronte ma anche in riferimento alle pregresse condizioni di ansia o incertezza che stanno vivendo. Consapevolezza della situazione significa considerare la presenza di situazioni di ansia pregresse che potranno influire nella percezione dell'evento da parte delle persone. Da questo punto di vista vivere una condizione che a causa degli attacchi terroristici determina ansia verso determinati luoghi aumenta il rischio che anche segnali irrilevanti possono far scatenare ansie e reazioni pericolose.

Fornire una guida sicura

In situazioni di emergenza è fondamentale che vi sia una riconosciuta e qualificata guida, ciò permette alle persone di avere la percezione che vi sia qualcuno con il quale costruire dei legami di fiducia, a cui quindi potersi affidare per la propria salvaguardia e sicurezza. Una guida deve sapere anche fornire adeguate informazioni.

In assenza di informazioni ufficiali e non, le persone e la folla sono portate a percepire l'angoscia dell'ignoto e di conseguenza sono spinte a ricercare una spiegazione che permetta di dare un significato a ciò che sta accadendo. A questo punto, perfino poche persone possono, anche soltanto attraverso il passaparola o il racconto di eventi "leggendari", influenzare il comportamento umano e della folla. È necessario dunque addestrare il personale di sicurezza a essere attore protagonista per favorire il dispiegamento dei bisogni che la folla manifesta, imparando anche come si guida fisicamente un'evacuazione. L'assenza di queste figure "guida" fornirà la possibilità ad altri di inserirsi in questo fondamentale ruolo lasciato scoperto, e causare conseguentemente danni ingenti.

.....

La direttiva dei Vigili del Fuoco: indicazioni operative:

a pochi giorni di distanza dalla diffusione della direttiva Gabrielli, il Ministero dell'Interno, per mano del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha ulteriormente approfondito queste complesse tematiche diramando una nuova *direttiva n. 11464 del 19 giugno 2017*, con lo scopo di fornire indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di *safety*.

Nel dettaglio i chiarimenti espressi:

-le manifestazioni cui si riferisce la direttiva Gabrielli **non sono solo quelle che richiedono l'attivazione delle Commissioni di Vigilanza**, ma sono eventi di qualsiasi natura o finalità che presentano profili di criticità meritevoli di un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dall'affollamento;

- le condizioni da verificare e le conseguenti misure di *safety* da assumere non rappresentano un blocco unico di misure da applicare tutte insieme a qualsiasi manifestazione. A tal proposito, si offre uno schema di metodo:

- 1) indicazione dei punti nevralgici per la sicurezza preventiva;
- 2) vaglio critico per l'analisi selettiva, al fine di individuare le misure indefettibili per il tipo di evento;
- 3) definire le relative modalità applicative attraverso l'analisi adattiva;

- l'approccio flessibile è l'unico che possa garantire una valutazione specifica del quadro dei rischi per il singolo evento;

- non è solo una questione di numeri. Anche la conformazione e la dimensione di un luogo possono comportare particolari rischi, oltre al carattere statico o dinamico delle manifestazioni;

- il quadro normativo sull'attività delle Commissioni di Vigilanza, costituito dai *D.M. 18 marzo 1996 e 19 agosto 1996*, offre le regole tecniche da cui partire per fornire prescrizioni di *safety* (numero massimo affollamento, suddivisione del pubblico, dimensionamento vie di esodo, ecc.). A questi elementi se ne potranno aggiungere di ulteriori per fronteggiare il ricorrere di situazioni straordinarie, che richiedano in *quid pluris* in termini di misure precauzionali. In quest'ottica, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica potrà disporre un'integrazione delle prescrizioni, indicando ulteriori misure di sicurezza preventiva;

- rafforzamento del piano di emergenza verificando le condizioni di *safety*. E' in questo documento e nella documentazione progettuale predisposta dall'organizzatore, che si dovranno precisare i sistemi individuati per evitare il sovraffollamento. Saranno utili sistemi "conta persone", o, in mancanza, l'allestimento di varchi presidiati da appositi operatori, così come il rilascio di pass d'ingresso. Al tal proposito la commissione di vigilanza può richiedere un surplus valutativo di livello più ampio e

coordinato inviando una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità alla Prefettura che a sua volta potrà interessare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

- altro aspetto critico affrontato dalla direttiva dei Vigili del Fuoco, il rischio connesso al propagarsi di effetti di panico, intesi come rischi non preventivabili e non fronteggiabili soltanto in termini di prevenzione. In tali casi, potrebbe rivelarsi utile potenziare il servizio di vigilanza antincendio anche con professionalità specifiche.

Classificazione livello di rischio:

E' necessario fare un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un'analisi del contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell'effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinarie messe in campo.

A tal proposito Il Ministero dell'Interno invita ad utilizzare le linee guida elaborate in via sperimentale dalla Prefettura di Roma per la classificazione del livello di rischio delle manifestazioni/eventi (allegato 1). Documento che riprende in gran parte ed integra la classificazione del livello di rischio del Piano di soccorso sanitario e fissando dei criteri di classificazione del livello di rischio delle diverse manifestazioni suggerisce poi come calibrare, in termini di *safety*, le relative misure di mitigazione.

Eventi non TULPS:

si ricorda che le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 TULPS, comportano in capo agli organizzatori un preavviso al Questore (tre giorni prima).

In genere sono eventi in area aperta, non recintata, senza strutture ecc (non c'è né autorizzazione art. 80, né scia) e in forma non imprenditoriale.

Tali eventi vengono gestiti dal Questore che può interessare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Anche senza norma regolamentare, per eventi in aree ad uso pubblico, aperte senza limitazioni artificiali o fisiche all'accesso/esodo è opportuno disciplinare nell'occupazione del suolo pubblico le prescrizioni a tutela dell'incolumità (*safety*) ecc...richiedendo, inoltre, di produrre al Comune:

- l'idoneità statica delle strutture allestite;
- la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati;
- l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

La comunicazione dell'evento oltre che al Questore è opportuno inviarla al Sindaco e al Comando Stazione CC (Pietrasanta, Marina e Querceta).

Prefettura di Lucca

ricorda come la circolare Gabrielli si riferisca a:

- *“manifestazioni di qualunque natura o finalità a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l'attività di competenza delle commissioni provinciali e comunali di vigilanza”*

chiede:

- ogni manifestazione richiede un organizzatore che dovrà individuare ed adottare le misure da *safety*;
- un calendario delle manifestazioni in programma da inviare anche alla Questura, al Comandante Provinciale di: Carabinieri, GDF e VVF. Precisando nella nota del 21/8/17, nell'inviare segnalazione utilizzare il criterio relativo all'entità di afflusso di pubblico e delle vulnerabilità del contesto;
- evidenziare per ogni manifestazione i profili critici che richiedano un surplus di attenzioni e cautela anche attraverso una analisi selettiva (*enucleare le misure che indefettibilmente vengano richieste dalla tipologia di evento*) e un'analisi adattiva (*le modalità applicative delle misure*);

- per ogni manifestazione deve essere fatta una valutazione ad hoc, le misure di *safety* non possono essere esclusivamente connesse al numero delle persone presenti, devono tener conto di un insieme di fattori contestuali come la conformazione o dimensione del luogo, tipologia: statica e confinata o dinamica e itinerante. Soggetta a Commissione di vigilanza o meno;
- nel caso che serva un *quid pluris (qualcosa in più)* in termini di misure precauzionali il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica può dare delle indicazioni alla Commissione di vigilanza;
- piano d'emergenza integrato con misure di *safety*;
- sistemi per il calcolo dell'affluenza con ricorso al servizio di stewarding (assistenza);

Eventi TULPS:

manifestazioni di pubblico spettacolo/intrattenimento. Lo svolgimento deve essere autorizzato con SCIA (dal tecnico incaricato) o Autorizzazione del Comune.

La funzione di controllo il TULPS e regolamento di attuazione la attribuiscono alla Commissione di Vigilanza per cui tutte le scia/autorizzazioni SI INVIANO alla Commissione.

- **sotto 200 persone entro le ore 24** si presenta una SCIA.

NO Commissione di Vigilanza che eventualmente interviene in vigilanza;

- **sotto le 200 persone oltre le ore 24** si può andare in SCIA (se il Comune sceglie la misura di semplificazione ai sensi dell'art. 5 dlgs 222/2016), altrimenti in autorizzazione.

NO parere/ sopralluogo Commissione di Vigilanza che eventualmente interviene in vigilanza (vedi anche chiarimento risoluzione Ministero Sviluppo Economico del 6/4/2017);

l'attività della Commissione necessaria per il rilascio dell'agibilità è sostituita da una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, in conformità alla disciplina offerta dall'*art. 141 del T.U.L.P.S.* Il tecnico deve attestare la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal *Decreto ministeriale 19 agosto 1996*, recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo ,

- **sopra le 200 persone** esclusivamente autorizzazione e previo parere Commissione di Vigilanza che rilascia poi apposita agibilità fissando la capienza massima;

parere preventivo:

- nella documentazione devono essere ricompresi gli interventi di *safety, security*, e sanitari in modo da poter intervenire anticipatamente alle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in sede di Commissione ed evitare il ripetersi di prescrizioni durante la fase conclusiva del sopralluogo al sito interessato, che dovrebbe essere dedicata alla mera verifica del rispetto delle prescrizioni impartite ed all'esame delle certificazioni di collaudo e coretto montaggio, documenti che possono essere prodotti solo ad allestimento completato;

- può richiedere un surplus valutativo di livello più ampio e coordinato inviando una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità alla Prefettura che a sua volta potrà interessare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

sopralluogo collaudo:

la Commissione verifica:

- la presenza di vie di fuga idonee;
- l'adeguata dotazione di presidi antincendio e di servizi igienici;
- conformità degli impianti;
- corretto montaggio e collaudo statico delle strutture in elevazione (quali palchi, americane, gazebo, tensostrutture, ecc.);
- piano di soccorso e di altre misure e salvaguardie di tipo tecnico.
- verifica in sede di sopralluogo anche eventuali prescrizioni eventualmente impartite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

disposizioni sanitarie per le attività di pubblico spettacolo:

Per le attività dovrà essere compilato un apposito modello allegando i relativi documenti (sia in caso di SCIA che autorizzazione).

In breve:

- piano soccorso sanitario;
- valutazione impatto acustico;
- accessi disabili;
- irrogazione acqua potabile;
- raccolta differenziata rifiuti;
- servizi igienici, relativo sistema di presidio, illuminazione e chiamata di emergenza;
- camerini per artisti/atleti;
- notifica reg. 852/2004 per preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

Inoltre:

spettacoli pirotecnici (da ricordarsi che per il superamento dei valori del piano acustico dovrebbero richiedere ed ottenere autorizzazione in deroga art.6 L.447/1995), gare sportive, parchi di divertimento con attrazioni, sono soggetti ad ulteriori discipline specifiche.

Attività di vigilanza Commissione:

alla Commissione di Vigilanza il TULPS e regolamento di attuazione attribuiscono anche la funzione di controllo.

La commissione deve individuare i componenti delegati ad effettuare i controlli, sicuramente i delegati ASL e VVF. Regolamentare le modalità di vigilanza e in particolare di eventi soggetti a SCIA.

Nella documentazione sottoposta al parere preventivo devono essere ricompresi gli interventi di *safety, security* per quanto possibile, e sanitari in modo da poter intervenire anticipatamente alle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in sede di Commissione ed evitare il ripetersi di prescrizioni durante la fase conclusiva del sopralluogo al sito interessato, che dovrebbe essere dedicata alla mera verifica del rispetto delle prescrizioni impartite ed all'esame delle certificazioni di collaudo e corretto montaggio, documenti che possono essere prodotti solo ad allestimento completato.

Riferimenti normativi:

-R.D. n. 773 del 1931 e relativo Regolamento di esecuzione R.D. n. 635 del 1940;

-L.241 del 7/8/1990;

-DD.MM. 18 marzo e 19 agosto 1996;

-Comune di Pietrasanta, Regolamento sulla CCVLPS del 2 marzo 2004;

-Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Ufficio del dirigente generale- Capo del corpo nazionale dei VVF "indicazione tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto-negozi" nota prot 0003794 del 12 /03/2014(considerata anche se non si riferisce direttamente a misure di safety);

-D.L n.222 del 25/11/2016;

-Ministero dello Sviluppo Economico-risoluzione n.133759 del 6 aprile 2016 "D.Lgs 25 novembre 2016 n 222 di attuazione della delega contenuta nell'art.5 della Legge n.124/201, c.s. Legge Madia, in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative-Quesiti in materia di regime delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo."

-Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, segreteria del Dipartimento, Ufficio ordine pubblico, direttiva n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 (circolare Gabrielli);

-Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile "Manifestazioni pubbliche. Indicazione di carattere tecnico in merito a misure di safety" direttiva n. 11464 del 19/06/2017;

-AUSL Toscana nord ovest, nota su “Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo-Disposizioni sanitarie” prot n.2017/0101200/Gen. del 26 giugno 2017 ;
-Ministero dell'Interno, “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal DL 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, del 16 luglio 2017 “(considerata anche se non si riferisce direttamente a misure di safety);
-Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS- Fuochi acquatici -Emissioni sonore” del 24/7/2017;
-Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” direttiva n. 11001/110 (10) del 28 luglio 2017;

Riferimenti diversi:

-ANCI parere del 23/7/2017;
-ANAC nota del 25/2/2015 -sussistenza del conflitto di interessi ex art 6 bis L241/1990;
-Prefettura di Lucca UTG del 12/6/17, misure di sicurezza in occasione di manifestazioni (riferimento circolare del 7 giugno 2017) del 12/6/2017;
-Prefettura di Lucca UTG del 26/6/201, manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety 7;
-Prefettura di Lucca UTG del 4/8/17, CPVLPS Tempistica e modalità di invio di documentazione tecnica ai fini del parere ex art 80 TULPS;
-Prefettura di Mantova UTG del 7/8/17, pubbliche manifestazioni. Misure di safety e security;
-Prefettura di Lucca UTG,21/8/2017 -Misure di sicurezza in occasione di manifestazioni,eventi a elevato richiamo di pubblico e in luoghi affollati;
-OmniaVis- giornata formativa del 25/7/2017 presso il Comune di Rufina “Sagre,fiere e manifestazioni di pubblico spettacolo:compiti e poteri dei comuni fra norme e circolari “
-Autodianaopa.leggitalia.it- 05/07/2017 - Manifestazioni pubbliche: le indicazioni del Ministero dell'Interno tra safety e security — Segretari Comunali G.B.Vighenzi
-www.puntosicuro.it -Gestione delle emergenze:le reazioni della folla

Riporto una scheda elaborata da S. Bedessi il 9/6/2017 e pubblicata sulla Gazzetta degli Enti locali su “Casa fare per organizzare in sicurezza un evento”.

In fase preventiva

- **identificare con precisione il tipo di evento organizzato** (oggi giorno vi sono eventi che non sempre sono ben inquadrabili dal punto di vista normativo, con particolare riferimento alla necessità di autorizzazione ex art. 68 TULPS o di agibilità ex art. 80 TULPS). Questa è la prima cosa da fare perché serve a discernere a posteriori le responsabilità in caso di accadimenti negativi;
- **effettuare una valutazione dei rischi connessi, che non possono più essere solamente quelli classici** che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli andava a verificare (incendio, scoppio, connessi all'elettricità, strutturali, ecc.), ma che ormai sono anche rischi di attentato, di semplici eventi criminosi di vario tipo in mezzo alla folla che possono scatenare reazioni, di rissa, di episodi di panico collettivo e così via;
- **predisporre un piano di emergenza con una risposta programmata per ogni tipo di rischio individuato**, precisando chi sono i soggetti che dovranno intervenire su ogni evento e le connesse modalità di intervento;
- **organizzare una regia unica per l'emergenza** (sul posto o anche da remoto), procurando a monte un sistema di comunicazione efficiente (una rete radio o più reti radio interconnesse anche tramite operatori che siedono nella stessa sala operativa);
- **predisporre spazi di stazionamento e manovra, con corridoi di uscita, per i mezzi di soccorso e dell'emergenza;**

- **richiedere le autorizzazioni e le agibilità necessarie ma anche la *predisposizione di eventuali provvedimenti per divieti ad hoc* (esempio: divieto di vendita sostanze alcoliche, divieto di vendita bevande in vetro, eventuali inibizioni ad esercizi vicini all'evento, ecc.), non necessariamente stimolati dall'autorità di p.s., ma anche su base autonoma;**
- **predisposizione di servizi di sicurezza che vadano ad affiancare quelli di polizia e risultino sinergici con questi ultimi;**
- **organizzazione dei servizi di controllo e di polizia;**
- **simulazioni dei vari eventi e delle varie risposte.**

In fase di esercizio

- *prima di dare inizio all'evento assicurarsi che tutte le norme di sicurezza e di prevenzione siano state scrupolosamente rispettate;*
- *assicurarsi che la rete di comunicazione (rete radio, sala operativa, interconnessioni, ecc.) sia funzionante alla perfezione e che ogni addetto alla sicurezza, all'emergenza, al soccorso, sia raggiungibile dalla sala operativa con prove di comunicazione uno a uno;*
- *assicurarsi che i mezzi di soccorso e di emergenza siano sul posizionamento finale e che i percorsi siano sgombri, così come le vie d'esodo delle persone (che devono essere adeguatamente indicate ed eventualmente sezionate per settori di presenza);*
- *far presidiare le vie d'esodo dal personale adibito alla sicurezza, in modo tale che un eventuale esodo rapido sia adeguatamente gestito e non subito;*
- *assicurarsi che tutti gli eventuali divieti imposti (ad esempio divieto di vendita di bevande in recipienti di vetro) vengano rispettati, senza indulgere a compromessi;*
- *in caso di accadimento di qualsiasi tipo diffondere immediatamente messaggi udibili a tutti che invitando alla calma facciano in modo, se del caso, che l'area venga sgombrata in modo ordinato, chiedendo che i presenti seguano le indicazioni del personale di sicurezza.*

Da segnalare che all'interno di una grande massa di persone possono accadere episodi individuali e magari banali che però mettono a rischio la sicurezza complessiva: dal semplice urtarsi che poi può degenerare in una rissa, al muoversi in gruppo contro strutture mobili o fisse che quasi mai sono adeguate strutturalmente a reggere la pressione di centinaia o migliaia di persone, al mettere in atto comportamenti che sembrano goliardici e poco pericolosi (come scalare il palco degli artisti, gettare un oggetto in mezzo alla folla, ecc.), ma che possono scatenare reazioni collettive importanti.

*Certamente **oggi** gli organizzatori di un evento devono aspettarsi l'inaspettabile quando vi sono migliaia di persone coinvolte per cui è necessaria molta accortezza nella parte preventiva e molto rigore in fase di esercizio per evitare fatti come quelli di Torino nei quali ha fatto più feriti il panico che il terrorismo.*

9/6/2017 S. Bedessi

Aggiornamento del 2/11/17

Protezione Civile-Centro Operativo Comunale
Il Coordinatore
Giuliano GUICCIARDI